SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 965)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

e dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro dei Trasporti

(FORMICA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(SARTI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(D'AREZZO)

e col Ministro della Marina Mercantile

(SIGNORELLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — In sede comunitaria è in corso di esame la proposta di direttiva del Consiglio CEE concernente disposizioni in materia di ora legale.

Il rappresentante della Commissione CEE ha proposto un progetto di direttiva comportante:

1) applicazione dell'ora legale in tutti gli Stati membri a partire dalle ore 1 GMT del 19 marzo e del 28 marzo rispettivamente per l'anno 1981 e per l'anno 1982, con facoltà degli Stati membri medesimi di fissare autonomamente la fine del periodo dell'ora legale per i cennati anni;

2) riserva di stabilire la data comune per la cessazione dell'ora legale negli anni 1981 e 1982 e di indicare il periodo uniforme per l'anno 1983 e successivi.

La nostra Rappresentanza presso le Comunità europee è del parere che la cennata proposta vada appoggiata — poichè essa potrebbe aprire la via verso una soluzione globale e definitiva del problema — ma non può esprimere il proprio incondizionato assenso, ostandovi la norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1966, n. 1144, che prevede la data di inizio dell'ora legale nel periodo compreso tra il 31 marzo ed il 10 giugno di ciascun anno.

Di qui la necessità di modificare la cennata norma, nel senso di anticipare al 28 marzo il termine iniziale entro il quale deve essere fissata la data di decorrenza dell'ora legale, essendo il nostro Paese assai interessato ad una uniforme disciplina dell'ora legale negli Stati membri.

La modifica della data di inizio dell'ora legale comporta l'adeguamento dell'orario di tutti i mezzi di trasporto alle nuove esigenze per cui si rende necessario provvedere con estrema sollecitudine, onde consentire l'adempimento delle relative complesse operazioni.

A tal fine è stato adottato un provvedimento urgente che, a parziale modifica del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1966, n. 1144, anticipa al 28 marzo il termine iniziale dell'arco temporale entro il quale deve essere fissata la decorrenza dell'ora legale.

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale.

Decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 171 del 24 giugno 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, recante la disciplina dell'ora legale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare, entro il corrente mese di giugno, il termine iniziale entro il quale deve essere fissata la data di decorrenza dell'ora legale, al fine di consentire la emanazione di una direttiva comunitaria che abbia effetto dal 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 19 giugno 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, del turismo e dello spettacolo e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1966, n. 1144, è sostituito dal seguente:

« La data di inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 28 marzo-10 giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre-31 ottobre, sono annualmente fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1980.

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — FORMICA — BISAGLIA — SARTI — FOSCHI — D'AREZZO — SIGNORELLO

Visto, il Guardasigilli: MORLINO